

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Intercos S.p.A. (d'ora in avanti, la "Società") e, in quanto compatibile, delle Assemblee speciali di categoria e dell'Assemblea degli obbligazionisti.

Articolo 2

Il presente Regolamento è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati ad intervenire all'assemblea presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari ed è a disposizione sul sito internet della Società.

Articolo 3

Le modificazioni del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea ordinaria.

CAPO II COSTITUZIONE

Articolo 4

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio di voto spetta a tutti coloro che ne hanno diritto in base alla legge e allo statuto. È possibile intervenire e votare anche mediante rappresentante ai sensi delle relative previsioni dello Statuto o di legge. In ogni caso, la persona che interviene in Assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo, anche per quanto concerne i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

Assistono all'Assemblea, senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente Regolamento.

Assistono all'Assemblea il Direttore Generale, il Direttore Finanziario e gli altri Direttori, se nominati.

Possono assistere all'Assemblea gli altri dirigenti e i funzionari della Società, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari di società del gruppo facente capo alla Società nonché i consulenti della Società, quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione in relazione alla materia da trattare. Possono assistere all'Assemblea senza poter prendere la parola, giornalisti accreditati per la singola Assemblea da giornali, anche elettronici, quotidiani o periodici, italiani o esteri, di diffusione nazionale e da reti radiotelevisive, italiane o estere, di diffusione nazionale. Gli accrediti devono pervenire presso il luogo in cui l'Assemblea è convocata ai sensi dello Statuto entro le ore 24 del giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 5

Coloro che hanno diritto a intervenire in Assemblea ai sensi del precedente art. 4, comma 1, devono consegnare al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea, i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, contro ritiro di apposita scheda di partecipazione alla votazione da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'Assemblea prima del termine della stessa. Nel caso di allontanamento solo temporaneo, il rientro nei locali in cui si tiene l'Assemblea dovrà essere segnalato al personale incaricato che provvederà alla restituzione della scheda di partecipazione/votazione.

Coloro che hanno diritto ad assistere all'Assemblea ai sensi dei commi 2 e seguenti del precedente art. 4, devono farsi identificare dal personale incaricato dalla società

all'ingresso dei locali in cui si tiene l'Assemblea e ritirare apposito contrassegno identificativo da tenere in evidenza.

Articolo 6

Gli intervenuti procedono all'eventuale votazione per la nomina del Presidente e del Segretario ai sensi dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi di collaboratori dallo stesso incaricati, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea nonché la regolare costituzione della stessa.

Il Presidente, inoltre, nel corso dell'Assemblea, accerta di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione e alla votazione sui punti stessi.

Sotto la direzione del Presidente viene redatto un foglio di presenza nel quale sono individuati coloro che intervengono in relazione a partecipazioni azionarie con la specificazione del numero di azioni e tutti gli altri presenti.

Il Presidente, se del caso, sceglie gli scrutatori, eventualmente anche non soci.

Articolo 7

Non possono essere introdotti nei locali in cui si tiene l'adunanza strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

CAPO III DISCUSSIONE

Articolo 8

Dopo aver accertato la regolare costituzione dell'Assemblea il Presidente dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9

Nel porre in discussione gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, purché l'Assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno, avvalendosi, ove opportuno, del Direttore Generale, del Direttore Finanziario, degli altri direttori e dirigenti della Società o consulenti della stessa.

Il Presidente regola la discussione dando la parola a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi ai sensi del successivo art. 10. Egli deve intervenire al fine di evitare abusi o turbative al regolare svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 10

I legittimati all'esercizio del diritto di voto o i loro rappresentanti hanno il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione.

Coloro che intendono prendere la parola debbono chiederlo al Presidente presentandogli domanda scritta contenente l'indicazione dell'argomento cui la domanda stessa si riferisce, dopo che egli ha dato lettura degli argomenti all'ordine del giorno e fin tanto che il medesimo non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento al quale si riferisce la domanda di intervento. Se due o più domande sono presentate contemporaneamente, il Presidente dà la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti.

Il Presidente può autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano; in tal caso il Presidente concede la parola secondo l'ordine alfabetico dei cognomi dei richiedenti. I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Direttore Generale, il Direttore Finanziario e gli altri direttori possono chiedere di intervenire nella discussione. Prendono la parola gli altri dirigenti e i funzionari della Società e gli Amministratori, i dirigenti e i funzionari di società del Gruppo o gli eventuali consulenti, quando ciò sia ritenuto utile dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla materia da trattare.

Articolo 11

Il Presidente e, su suo invito, gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale, il Direttore Finanziario, gli altri direttori e gli altri dirigenti rispondono agli oratori al

termine di ciascun intervento ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.

Articolo 12

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, può determinare il periodo di tempo - comunque non superiore a cinque minuti - a disposizione di ciascun oratore per svolgere il proprio intervento. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'oratore a concludere nei due minuti successivi.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione possono chiedere di prendere, la parola una seconda volta per la durata di due minuti anche per effettuare eventuali dichiarazioni di voto.

Articolo 13

I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, con delibera approvata a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea, può interrompere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

Il Presidente deve rinviare l'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del codice civile e può farlo in ogni altro caso in cui ne sia richiesto o ne ravvisi l'opportunità e purché l'Assemblea con delibera approvata a maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea non si opponga; in tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

Articolo 14

Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e di reprimere abusi ed anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'Assemblea. A questi effetti egli, salvo che l'Assemblea si opponga, può togliere, la parola nei casi seguenti:

- qualora l'oratore parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- nel caso che l'oratore pronunci frasi o assuma atteggiamenti sconvenienti o ingiuriosi;
- nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

Articolo 15

Qualora uno o più fra i presenti impedisca ad altri di discutere oppure provochi con il suo comportamento una situazione tale da non consentire il regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente ammonisce coloro che pongono in essere tali comportamenti a porvi fine.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente, salvo che l'Assemblea si opponga, dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione, avvalendosi, ove necessario, degli addetti ai servizi di sorveglianza e di sicurezza della Società.

Articolo 16

Esauriti tutti gli interventi, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione sul singolo punto all'ordine del giorno.

CAPO IV VOTAZIONE

Articolo 17

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma del precedente art. 15.

I provvedimenti di cui ai precedenti artt. 14 e 15 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase della votazione, con modalità tali da consentire la possibilità dell'esercizio di voto, ove spettante, di coloro nei confronti dei quali i suddetti provvedimenti siano assunti.

Articolo 18

Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che, la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 19

Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese. Tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascuno di coloro ai quali spetta il diritto di voto il Presidente adotta uno dei seguenti metodi:

- a) appello nominale;
- b) sottoscrizione di scheda;
- c) alzata di mano;
- d) alzata e seduta
- e) uso di idonee apparecchiature elettroniche.

Articolo 20

Il Presidente regola le votazioni e adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato svolgimento delle votazioni. Ove lo ritenga opportuno, può fissare un tempo massimo entro cui il voto debba essere espresso.

Articolo 21

Ultimate le votazioni ed effettuati i relativi conteggi, ove del caso, il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto. In caso di elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultano vincitori in base ai meccanismi previsti dallo Statuto.

CAPO V CHIUSURA DEI LAVORI

Articolo 22

Esaurita la votazione di tutti i punti all'ordine del giorno e proclamati i relativi risultati, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 24

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.